

**N. R.G. 2015/22728**



**TRIBUNALE di MILANO**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **22728/2015** promosso da:

**CENTRO CLINICO MILANESE S.R.L.**, elettivamente domiciliato in GALLERIA STRASBURGO, 3 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. BORGHESAN GIANLUCA,

PARTE ATTRICE

**contro**

**PIETRO ANTONIO ANTONUZZO**, elettivamente domiciliato in VIA DEL GALLO, 17 40067 PIANORO, rappresentato e difeso dall'avv. BONGINI LUDOVICO,

PARTE CONVENUTA

Pietro Martellina e Ernestini Croci, Fabrizio Croci, Milano, viale Tunisia n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ferri,

PARTE TERZA CHIAMATA

Il Giudice Marianna Galioto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 febbraio 2016 ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

La parte attrice ha chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186ter cpc.

L'istanza va accolta.

Il convenuto, riservata al giudizio ogni diversa valutazione, pare infatti tenuto a corrispondere il residuo prezzo convenuto per la compravendita delle partecipazioni nella società CCFM srl.

Non può essere infatti condivisa la doglianza del convenuto, il quale ha sostenuto che il valore dei beni conferiti nell'azienda di proprietà sociale è significativamente inferiore a quello prospettato al momento della vendita, e che pertanto opererebbe – a deconto del prezzo pattuito – la clausola n. 5) di salvaguardia e garanzia,

prevista dalla scrittura integrativa e modificativa del contratto 3 agosto 2012 sub doc. 3 del convenuto, in cui si legge che i venditori danno manleva all'acquirente *“per tutte le sopravvenienze passive, anche di natura fiscale, che dovessero essere rilevate per fatti precedenti la cessione delle quote”*.

Va osservato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale in materia<sup>1</sup>, il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerente allo *status* di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicchè il valore economico della quota non attiene di per sé all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti; il cessionario, quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l'ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.

Si tratta perciò di stabilire se i fatti dedotti possano essere sussunti tra quelli che, secondo la comune volontà delle parti formavano oggetto delle garanzie offerte dalla venditrice, agli effetti della responsabilità contrattuale invocata dalla società acquirente.

Ebbene, la richiesta di indennizzo di parte convenuta attiene alla svalutazione di beni e attrezzature che erano state denunciate nell'atto di compravendita. Il convenuto, come del resto ribadito a verbale d'udienza, ha infatti precisato che *“i beni rinvenuti nel patrimonio sociale sono i medesimi di cui alla perizia allegata all'atto di conferimento. Di tali beni si contesta tuttavia il valore rappresentato in bilancio e nella perizia di conferimento”*. Si deve dunque presumere che l'acquirente abbia ragionevolmente considerato e valutato prima della stipula del contratto, quantomeno nel periodo in cui ha lavorato in azienda nel periodo antecedente alla stipula, il valore dei cespiti, sicché la differenza di valore non pare derivare dall'emersione di una perdita non contabilizzata o evidenziata in bilancio, che come tale sembra esulare dagli obblighi indennizzo ai sensi della ricordata clausola 5.

La clausola ora citata – ritiene il Tribunale – sembra far riferimento a nuove passività che si aggiungono alle precedenti già note, o nuovi costi che sorgono con riferimento ad operazioni precedenti alla data della cessione, e non invece dalla rettifica di valori di bilancio.

In altre parole, la doglianza del convenuto non si risolve in un divario di consistenza del patrimonio sociale, tra quanto sarebbe stato dolosamente

<sup>1</sup> cfr. Trib. Milano, 17.10.2002, n.12326; Trib. Milano, 26.11.2001, in Soc., 2002, 568, sulla linea di Cass., Sez.I, 21.6.1996 n.5773; Cass. n. 1603 del 2007.



prospettato dai venditori, e quanto rilevato in seguito dal cessionario, tenuto conto che la censura concerne – in tesi - un'irregolare annotazione contabile, che non riverbera sulla consistenza del patrimonio sociale, a nulla rilevando, per giurisprudenza costante, il mero valore dei beni sociali, come tale incidente solo sui motivi a contrarre e non sull'oggetto immediato della compravendita.

Si aggiunga che la parte convenuta non può invocare il ristoro del danno derivante dalla sproporzione tra prezzo corrisposto ed effettivo valore della società acquisita, poiché le parti non avevano in alcun modo condizionato la determinazione del prezzo al valore dei beni, e ciò pare suffragato dal fatto che lo stesso dr. Antonuzzo aveva preso a lavorare nell'azienda sociale nel corso della negoziazione dell'operazione che ha portato sottoscrizione delle varie scritture private volte alla cessione delle quote, tenendo condotta che pare coerente con la finalità di prendere contezza della situazione aziendale, ivi compreso il valore dei beni conferiti. Si legge infatti nella ricordata scrittura integrativa che le parti hanno convenuto che il dr. Antonuzzo esercitasse le prerogative di socio in attesa della stipulazione del contratto definitivo.

Ricorrono dunque i presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186ter cpc. Vanno liquidate le spese relativamente al rapporto processuale tra le parti a cui si riferisce il provvedimento interinale.

Va fissata udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 186ter cpc,

**ingiunge** a Pietro Antonio Antonuzzo il pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di € 250.411,00, oltre a interessi ai sensi del dlgs n. 231 del 2002, dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;

**condanna** la parte convenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla parte attrice che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compenso d'avvocato, e in € 800,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;

fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del **10 maggio 2016** alle ore **10.10**.

Si comunichi.

Milano, 12 febbraio 2016.

Il Giudice  
- *Marianna Galioto* -